

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 604-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE AGNELLI Arduino)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro dei trasporti e Ministro *ad interim*
della marina mercantile

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e col Ministro del commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1992

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in esame, messa a punto dopo una lunga e complessa fase negoziale, è diretta a disciplinare taluni aspetti tributari dei rapporti economici tra l'Italia e la Germania, attualmente regolati da un accordo risalente al 1925. In particolare, vengono individuati meccanismi tendenti ad evitare le doppie imposizioni. L'esigenza di addivenire ad una nuova disciplina si è manifestata in rapporto ai profondi mutamenti intervenuti nell'interscambio italo-tedesco; è sembrato inoltre ormai ineludibile un intervento di armonizzazione con i principi ispiratori della riforma tributaria del 1973.

L'ambito soggettivo di applicazione della Convenzione, definito all'articolo 1, è rappresentato dai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; quello oggettivo, al quale si riferisce invece l'articolo 2, è costituito, per l'Italia, dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'ILOR e per la Germania dalle imposte sul reddito, sulle società, sul patrimonio, sulle attività commerciali, industriali ed artigianali, nonché dall'imposta fondiaria.

All'articolo 3 viene esplicitata la retta interpretazione per una serie di termini e locuzioni che figurano nel testo della Convenzione. In particolare, si precisa che l'espressione «Repubblica federale di Germania», utilizzata in senso geografico, designa il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica stessa.

Fra gli altri articoli della Convenzione, merita particolare menzione l'articolo 10, alla stregua del quale i dividendi corrisposti ad un residente di uno degli Stati contraenti da una società avente la nazionalità dell'altro Stato sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento. Peraltro, ove si tratti di dividendi distribuiti da una società italiana il cui capitale sociale sia

detenuto per almeno il 25 per cento dalla società tedesca destinataria degli stessi, l'imposta italiana non potrà superare l'aliquota del 10 per cento.

Quanto al trattamento tributario degli interessi, dopo che da parte tedesca si erano manifestate forti resistenze all'introduzione di una ritenuta alla fonte, si è alla fine concordata una ritenuta pari al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi stessi; viene però escluso il prelievo alla fonte sugli interessi interbancari con esclusiva tassazione nel paese del beneficiario effettivo, conformemente a quanto previsto per tale tipo di interessi nell'ordinamento italiano.

In merito al trattamento tributario riservato a coloro che esercitano funzioni pubbliche, all'articolo 19 ed alle relative disposizioni del Protocollo aggiuntivo, si è previsto, conformemente al regime già in atto, che le remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale che presti servizio in Germania dalla Banca d'Italia, dalle Ferrovie dello Stato, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'ENIT e dall'ICE siano soggette a prelievo in Italia. Corrispondente trattamento è previsto per le remunerazioni dei dipendenti di alcune amministrazioni della Repubblica tedesca.

Saranno del pari soggette ad imposizioni soltanto nel paese d'invio le retribuzioni del personale di uno degli Stati contraenti che presti servizio presso istituti culturali situati nel territorio dell'altro Stato, a condizione che esse siano alimentate da fondi pubblici del paese inviante.

Il metodo per evitare le doppie imposizioni, definito all'articolo 24, corrisponde, per quanto riguarda l'Italia, al sistema dell'imposizione ordinaria, e cioè del credito, nei confronti dell'imposta italiana e nei limiti di questa, per l'imposta assolta nell'altro Stato sugli stessi redditi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Germania si atterrà invece, in via generale, al sistema dell'esenzione «con progressività», secondo il quale l'Amministrazione tributaria non prende in considerazione, se non ai fini del computo dell'aliquota d'imposta da applicare, i redditi imponibili in Italia. Tuttavia, da parte della Germania si farà ricorso al metodo del credito d'imposta per una serie di redditi, menzionati al medesimo articolo 24 (alcuni tipi di dividendi, interessi, canoni, gettoni di presenza e remunerazioni di artisti e sportivi).

La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di

ratifica, sostituendosi alla disciplina del 1925, e troverà una prima applicazione relativamente alle imposte riscosse per i periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al detto scambio di strumenti.

Essendo ormai improcrastinabile un adeguamento della disciplina bilaterale che regola gli aspetti tributari dei rapporti economici fra l'Italia e la Germania, si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

AGNELLI Arduino, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

30 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

29 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.